

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati ELKAN, MANZINI, SALIZZONI, BARTOLE,
BERSANI, FRANCESCHINI GIORGIO, GORINI**

Annunziata il 25 febbraio 1957

Modificazione alla legge 16 maggio 1956, n. 562,
sulla sistemazione giuridica ed economica dei collocatori comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge del 16 maggio 1956, n. 562, ha avuto un interesse preminente, cioè la sistemazione in un ruolo organico dei collocatori di Stato, determinandone il numero in seimila (6.000), come previsto dall'articolo 3 della stessa legge.

Poiché indubbiamente il numero degli attuali incaricati, collocatori e coadiutori, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge e che hanno rivolto regolare domanda, sarà

di alcune centinaia superiore al numero previsto di seimila, per un atto di giustizia e di riconoscimento ai meriti dei collocatori e coadiutori che attendono da anni la loro sistemazione, si propone di sostituire l'articolo 16 della legge con un articolo che prevede di conferire la qualifica iniziale di collocatore di terza classe al personale incaricato in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6.000 posti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale di collocatore di 3^a classe prevista dal precedente articolo 3 è conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel contingente di 6000 posti previsto dallo stesso articolo 3, al personale incaricato di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3^a classe, previsto dal precedente

comma, è effettuato a domanda degli interessati, previo giudizio favorevole della Commissione prevista dal successivo articolo 17, al personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa data:

a) non abbia compiuto il 65° anno di età;

b) sia in possesso di licenza elementare;

c) abbia almeno sei mesi di anzianità di servizio regolarmente prestato;

d) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.

La stessa Commissione procederà all'inquadramento del personale tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianità di servizio e della capacità dimostrata.

Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe, previsto dal primo comma del presente articolo, è disposto mediante decreto ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio 1956 ».

ART. 2.

L'articolo 20 della legge 16 maggio 1956 n. 562, è soppresso.

ART. 3.

Alla spesa occorrente per l'applicazione delle norme transitorie contenute nell'articolo 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall'articolo 1 della presente legge, si provvederà nei modi previsti all'articolo 15 della legge n. 562 sopra ricordata.